

**STATUTO
DELLA
SOCIETA' BIBLICA
IN ITALIA**



VIA FIRENZE 38 - 00184 ROMA

www.italiabiblica.it

Edizione 2020

*aggiornata con le modifiche approvate
il 23 novembre 2019 dalla Assemblea dei soci*

COSTITUZIONE

Art. 1) E' costituita ai sensi dell'art. 36 e segg. del Codice civile, un'associazione denominata "SOCIETA' BIBLICA IN ITALIA (S.B.I.)" avente sede in Roma, in seguito indicata come Società. Può costituire sedi secondarie in tutto il territorio della Repubblica Italiana. La Società è un Ente non commerciale e non ha fini di lucro.

SCOPO

Art. 2) La Società è un'associazione cristiana indipendente, non legata ad alcuna confessione religiosa, senza scopo di lucro, avente per oggetto la massima diffusione delle Sacre Scritture da realizzarsi mediante le attività atte alla promozione di quest'opera.

La Società fa parte dell'Alleanza Biblica Universale (A.B.U.) che è un'associazione mondiale delle Società Bibliche nazionali. Aderisce ai suoi orientamenti, si uniforma alle sue pronunce e ai suoi principi direttivi, nel servizio e nella collaborazione con tutte le Chiese. Si avvale per i suoi fini missionari delle pubblicazioni dell'A.B.U. e ne sostiene finanziariamente le attività in Italia.

SOCI

Art. 3) Si aderisce come soci alla Società inoltrando domanda scritta al Consiglio di Amministrazione che si pronuncia in via insindacabile.

Sono soci coloro che partecipano alla vita dell'associazione e cooperano attivamente ai progetti ed alle iniziative, che versano al momento dell'ammissione e successivamente per ciascun anno la quota d'associazione e/o un'offerta libera oltre la quota stabilita, che viene annualmente fissata dal Consiglio.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità e indegnità.

La morosità e l'indegnità vengono dichiarate dal Consiglio d'Amministrazione.

Ogni socio - in regola con le quote - partecipa alle Assemblee con diritto di voto, da esercitarsi personalmente o per delega ad altro, e si pronuncia solo a titolo personale.

Nessun socio può avere più di tre deleghe.

Tutti i soci di maggiore età possono essere eletti alle cariche sociali, avendo pari diritto di elettorato attivo e passivo.

E' esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa.

La quota associativa è annuale ed è determinata ai sensi degli articoli 3 e 9 del presente statuto.

La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile.

Sono amici della Società Biblica in Italia tutti coloro che spontaneamente ne sostengono l'attività con un'offerta libera annuale. Gli amici possono partecipare alle assemblee con

voce consultiva.

ORGANI

Art. 4) Gli organi della Società sono:

1. l'Assemblea dei Soci
2. il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)
3. il Collegio dei revisori dei conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 5) L'Assemblea dei soci ordinaria o straordinaria nomina il seggio composto da un Presidente, un Vice-Presidente ed un segretario, e, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei Soci. Le sue delibere impegnano tutti i Soci anche se assenti.

Sono competenze dell'Assemblea:

- a) deliberare su qualunque punto posto all'ordine del giorno.
- b) approvare le relazioni, i bilanci preventivi e consuntivi relativi all'attività della Società,
- c) eleggere i membri del C.d.A.,
- d) eleggere i revisori dei conti, effettivi e supplenti,
- e) deliberare sulle altre questioni attinenti alla Società.

MODALITA' DI CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Art. 6) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, per discutere e deliberare sull'approvazione dei bilanci, consuntivo e preventivo.

L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria su parere del C.d.A. o su domanda motivata di almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Presidente del C.d.A., mediante avviso di convocazione che dev'essere spedito ai soci stessi almeno un mese prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione dovrà contenere, oltre gli argomenti all'ordine del giorno, anche la eventuale data della seconda convocazione.

Ogni assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti aventi diritto di voto.

Per i casi previsti dagli articoli 20 e 21 del presente statuto sono previste maggioranze specifiche.

DELIBERE ASSEMBLEARI

Art. 7) Le delibere assembleari devono essere conformi agli scopi dell'A.B.U., nello spirito dell'ultimo comma dell'art. 2.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8) La Società è retta da un Consiglio di 13 membri, compreso il Presidente, dei quali almeno 6 devono essere laici. Nella composizione del C.d.A., si cercherà di evitare che più di 4 membri appartengano alla stessa confessione religiosa. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nessuno, tuttavia, può assumere il mandato per più di tre volte consecutive, né può essere eletto se ha superato l'età di 70 (settanta) anni alla data dell'elezione.

Il Segretario Generale, di cui all'art. 16, fa parte di diritto del C.d.A., con voce consultiva.

Art. 9) Il C.d.A. si riunisce almeno due volte all'anno.

Il Consiglio:

- delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci;
- fissa annualmente l'ammontare delle quote di partecipazione;
- decide in merito alla gestione della Società secondo le indicazioni dell'Assemblea;
- redige il bilancio consuntivo e quello preventivo da presentare all'esame e all'approvazione dell'assemblea;
- fissa le linee programmatiche della Società conformemente ai principi e ai criteri enunciati nel presente Statuto o emanati dall'Assemblea nel rispetto delle direttive di cui all'art. 2;
- costituisce un Comitato esecutivo composto da tre a cinque consiglieri al quale può affidare in tutto o in parte specifiche mansioni;
- può costituire, ove lo ritenga necessario, comitati consultivi di vario genere;
- sentito il parere dell'A.B.U., nomina il Segretario Generale della Società;
- nomina tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario;
- può emanare regolamenti interni.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RAPPRESENTANZA LEGALE E FUNZIONI

Art. 10) Il Presidente è il legale rappresentante della Società di fronte al Governo, agli enti e ai cittadini.

In caso di urgenza prende le decisioni necessarie e ne riferisce, per la ratifica, alla prima riunione del C.d.A.

Convoca il Consiglio e l'Assemblea. Può delegare, su delibera del C.d.A., parte dei suoi poteri al Vicepresidente o a uno o più consiglieri.

Art. 11) In caso di assenza o di impedimento del Presidente le relative funzioni vengono esercitate dal Vicepresidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VALIDITA' DELLE RIUNIONI

Art. 12) Il C.d.A. è convocato dal Presidente (o da chi ne fa le veci) per le sedute ordinarie e ogni qual volta egli lo ritenga necessario o ne abbia ricevuto richiesta da almeno cinque consiglieri.

La convocazione deve pervenire con l'indicazione dell'o.d.g., almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione sono valide quando sono presenti di persona o per delega almeno nove consiglieri. Nessun consigliere può avere più di una delega. La delibera è presa a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto di chi presiede.

DECADENZA DELLE CARICHE

Art. 13) Per la decadenza delle cariche di Consigliere valgono, oltre a quelle dell'art. 3, le cause previste dalla legge.

SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI

Art. 14) In caso di decadenza di un consigliere, il posto rimarrà vacante fino alla successiva assemblea che nominerà il sostituto.

VERBALI DELLE ASSEMBLEE E DEL CONSIGLIO

Art. 15) I verbali delle assemblee e del C.d.A. sono trascritti negli appositi libri e sottoscritti da chi presiede le riunioni e dal segretario. Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Presidente del C.d.A., fanno piena prova agli effetti di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 16) Il Segretario Generale è nominato dal C.d.A., sentito il parere dell'A.B.U. Al Segretario Generale è demandato il potere negoziale per tutti gli atti di ordinaria amministrazione e secondo gli orientamenti deliberati dal C.d.A; dirige le attività della Società nel rispetto dell'ultimo comma dell'art. 2 del presente Statuto.

Egli ha la direzione del personale ed è membro ex officio del C.d.A. Alle cui riunioni partecipa, senza diritto di voto, ed al quale riferisce in merito all'attività della Società e risponde del proprio operato. Egli è membro ex officio di qualunque comitato o commissione che dovesse essere costituito nell'ambito della Società.

IL TESORIERE

Art. 17) Il Tesoriere deve tenere aggiornate le scritture contabili della Società, deve verificare la loro rispondenza con la realtà operata dalla Società in base alle norme vigenti, deve assicurarsi che la gestione del patrimonio della Società e tutte le transazioni siano eseguite con correttezza e senza rischio e redige relazioni scritte sull'andamento della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Tesoriere presenta al C.d.A. il bilancio consuntivo e quello preventivo.

PATRIMONIO

Art. 18) Il patrimonio della Società è costituito da:

- a) beni immobili, donazioni, eredità, legati;
- b) beni mobili;
- c) depositi bancari, titoli e disponibilità finanziarie;
- d) quote soci;
- e) offerte privati e Enti;
- f) redditi patrimoniali

che potranno pervenire alla Società in qualunque momento.

L'anno finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

E' fatto obbligo di redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario.

E' esclusa la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, durante la vita della Società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il patrimonio della Società in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa è devoluto secondo quanto previsto dall'articolo 21, dandosi atto che l'Alleanza Biblica Universale è un'associazione con finalità analoghe a quelle della "Società Biblica in Italia" e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

REVISORI DEI CONTI

Art. 19) L'Assemblea nomina tre revisori dei conti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti che durano in carica tre anni. Sono rieleggibili.

Il Collegio dei revisori si riunisce, a norma di legge, almeno due volte l'anno per verificare la correttezza delle scritture contabili e la rispondenza del numerario e dei depositi bancari con la contabilità della Società, redigendone apposito verbale.

Il mancato espletamento delle funzioni di controllo per tre sedute consecutive, comporta la decadenza dal Collegio del revisore assente e la sua sostituzione con quello supplente. Se con i revisori supplenti non si completa il Collegio, dev'essere convocata l'Assemblea perché provveda alla sua integrazione.

Il Collegio dei revisori farà la sua relazione scritta annuale in occasione

dell'approvazione dei rendiconti da parte dell'Assemblea.

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 20) Per le modifiche agli art. 2, 8, 16, 20 e 21 del presente Statuto è necessaria la convocazione di un'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci. Le deliberazioni vanno prese a maggioranza assoluta.

SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Art. 21) Per lo scioglimento della Società è necessaria la deliberazione dell'Assemblea con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei Soci.

In tal caso verranno nominati uno o più liquidatori che compiranno tutti gli atti necessari per la destinazione del patrimonio eventualmente residuo, dopo la completa soddisfazione degli obblighi ed oneri assunti, al patrimonio dell'A.B.U. o al patrimonio di altro Ente morale designato da quest'ultima.

CONTROVERSIE

Art. 22) Eventuali controversie sociali fra Soci e tra questi e la Società e i suoi organi saranno poste alla competenza di tre Proviviri da nominarsi dall'Assemblea: essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedure. Il loro lodo sarà inappellabile.

NORMA TRANSITORIA

ROTAZIONE DEI CONSIGLIERI NEI PRIMI NOVE ANNI

Art. 23) Per assicurare la continuità di indirizzo e di linee programmatiche propuginate dai soci fondatori della Società i componenti del C.d.A. nominati all'atto della costituzione della Società, durano in carica per un massimo di nove anni, secondo il seguente criterio rotativo: alla fine del primo triennio quattro componenti del C.d.A., estratti a sorte, decadono e vengono sostituiti da quattro eletti; dei nove componenti del C.d.A. nominati all'atto della costituzione e rimasti in carica, allo scadere del secondo triennio, altri quattro estratti a sorte, saranno a loro volta sostituiti da quattro eletti; infine gli ultimi cinque componenti fondatori, scadono a novennio compiuto.

Nessun componente del C.d.A. decaduto in seguito al sorteggio è immediatamente rieleggibile.

NORME GENERALI

Art. 24) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono la legislazione speciale in materia e le norme del codice civile.

La Società Biblica in Italia (SBI)

Le Società Bibliche sono presenti in Italia dal Risorgimento, con il compito di tradurre, stampare e diffondere la Bibbia. Nel corso del tempo hanno assunto differenti denominazioni a seconda della loro origine e delle finalità specifiche.

La SBI si è costituita legalmente nel 1983 a Roma come "associazione cristiana indipendente, non legata ad alcuna confessione religiosa, senza scopo di lucro" ed ha per scopo "la massima diffusione delle Sacre Scritture".

L'adesione alla SBI è aperta a tutti coloro che ne condividono le finalità. La SBI è amministrata da un Consiglio eletto dai soci, nel quale tutte le confessioni cristiane (cattolici, ortodossi e protestanti) possono essere rappresentate.

La SBI promuove la diffusione della Bibbia in Italia e nel mondo organizzando mostre e conferenze, preparando programmi per i paesi più poveri, raccogliendo i fondi necessari, stimolando le chiese cristiane a impegnarsi nella missione biblica. La SBI pubblica il bollettino quadrimestrale "la Parola" e sussidi informativi in occasioni speciali.

La SBI fa parte dell'Alleanza Biblica Universale (ABU), un'organizzazione internazionale fondata nel 1946 che riunisce e coordina il lavoro di oltre centocinquanta Società Bibliche in tutto il mondo.